

Commi 56, 57, 58, 59 legge 107/2015

56. *Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitale degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale**, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.*

57. *A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, **le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale** di cui al comma 56.*

58. *Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:*

- *realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);*
- *potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;*
- *adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;*
- *formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;*
- *formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;*
- *potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;*
- *valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;*
- *definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.*

59. *Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, **docenti cui affidare il coordinamento delle attività** di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*